



# ACCORDO SUI TRASFERIMENTI

## C.I.A. Banca Popolare di Intra

Tra la Banca Popolare di Intra, rappresentata dal Direttore Generale Signor Giovanni Brumana – dal Vice Direttore Generale Signor Gianni Mezzetti e dalla Direzione del Personale nella persona dei Signori Maurizio Zappa – Alfredo Francioli e Antonella Grieco

e

- la Delegazione Sindacale della Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI) costituita dai Dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale Signori: Eugenio Bona - Giovanni Codini e Giovanni Niccoli;
- la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Bancari Assicuratori (FIBA/CISL) costituita dai Dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale Signori: Camillo Cavanna – Mariano Melloni – Paolo Ruggeri - Sergio Rametti e Renato Sacco;
- la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni e Credito (FISAC/CGIL) costituita dai Dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale Signori: Corrado Cattano e Moreno Melato;

fermo restando, per il Personale già trasferito al momento della stipula del presente accordo, la situazione in essere in conformità alla lettera 18/7/1974, salvo le condizioni migliorative di cui sotto, e ribadite altresì le seguenti dichiarazioni aziendali nell'accordo 12/7/1996:

*"L'Azienda, salvo obiettivi impedimenti di carattere organizzativo, procurerà di concedere l'avvicinamento richiesto dal lavoratore all'unità produttiva più vicina al luogo di residenza"*

*"Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva all'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che devono essere comunicate per iscritto all'interessato"*

*"Le maggiori spese sostenute dal lavoratore a causa del trasferimento disposto dall'Azienda saranno a carico della stessa"*

si conviene quindi quanto segue:

l'Azienda - a fronte degli oneri connessi ai trasferimenti non richiesti dal dipendente e superiori agli 8 km. - erogherà mensilmente, a posteriori, in termini lordi:

- le spese di viaggio commisurate alle tariffe di abbonamento dei mezzi pubblici o, se non esistenti o inadeguati, alle tariffe chilometriche aziendali in essere (importi che verranno rivisti con cadenza biennale);
- indennità giornaliera nella misura di £. 15.000

con l'intesa che per il computo delle distanze di cui sopra si farà riferimento ai comuni in cui sono ubicate le unità di destinazione ed a quelli in cui sono ubicate le unità di provenienza, ovvero, se più prossimi, i comuni di residenza – o domicilio abituale - degli interessati.

N.B. Ovviamente l'Azienda, nello spirito del presente accordo, si impegna a non reiterare trasferimenti che se singolarmente comportino distanze inferiori agli 8 km. complessivamente porterebbero al superamento di tale limite; in difetto riconoscerà le erogazioni sopra previste.

Verbania Intra, 29 dicembre 2000